



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B – 90015

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 33 DEL 26-02-2021

OGGETTO: RICORSO AL TAR DEL COMUNE DI CEFALU' C/ ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI PALERMO. NOMINA LEGALE CIG: ZBB30CA471

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **12:20** nella sala delle adunanze del Comune suddetto in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

LAPUNZINA ROSARIO	Sindaco	P
Terrasi Vincenzo	Vice Sindaco	P
CULOTTA TANIA	Assessore	P
Mancinelli Salvatrice	ASSESSORE	P
Garbo Vincenzo	ASSESSORE	P
LAZZARA SIMONE	ASSESSORE	A

Risultano presenti n. **5** e assenti n. **1**.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE **DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA**

Il Sindaco **LAPUNZINA ROSARIO** constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B – 90015

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N.36 DEL 25-02-2021

Ufficio: Segr.Contenzioso

Assessorato:

OGGETTO: RICORSO AL TAR DEL COMUNE DI CEFALU' C/ ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI PALERMO. NOMINA LEGALE CIG: ZBB30CA471

Premesso :

- che il Comune di Cefalù è membro dell'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo, la quale ha approvato il Piano di Gestione dell'Ambito Idrico di Palermo, deliberando di affidare la gestione in *house* del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) ad AMAP S.p.a.;
- che con Delibera n. 12 del 30.12.2020 l'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo ha approvato lo schema di statuto dell'AMAP S.p.a., ma con voto contrario del Comune di Cefalù;
- che il Sindaco ha ravvisato l'opportunità di far valere le ragioni dell'Ente proponendo ricorso al TAR Sicilia contro ATI Palermo e nei confronti di AMAP SPA, avverso la suddetta Deliberazione n. 12 del 30.12.2020 dell'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Palermo, avente ad oggetto "Approvazione schema di statuto dell'AMAP spa", e pertanto, con PEC del 24.02.2021 acclarata al prot. n. 8359, ha chiesto un preventivo all'Avv. Daniela Ferrara, già legale dell'Ente nella complessa e delicata controversia riguardante la gestione del S.I.I.;
- che nella suddetta richiesta di preventivo, il Sindaco ha rappresentato le motivazioni su cui fondare l'impugnazione della citata Delibera n. 12 del 30.12.2020 di approvazione dello schema di statuto dell'AMAP S.p.a., relazionando quanto segue:

il comma 1 dell'art. 7 del predetto schema di statuto afferma che *"La Società, quale strumento organizzativo dei Comuni soci, svolge il servizio di interesse economico generale elencato al precedente articolo, secondo il modello in house providing" ed in applicazione della*

normativa speciale di settore di cui al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (così detto “Codice Ambientale”) ed alla L.r. n.19 dell’11 Agosto 2015 e s.m.i.”;

il comma 3 dell’articolo 7 del predetto schema di statuto prevede che “La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto ed a tutte le deliberazioni adottate dall’assemblea dei soci anche se antecedenti all’acquisto di detta qualità”;

il comma 4 dell’art. 7 del predetto schema di statuto statuisce che “Le azioni sono trasferibili soltanto a enti pubblici locali che affidino alla società la gestione dei servizi pubblici oggetto dell’attività della società. Il trasferimento delle azioni a favore di soggetti che non siano in possesso dei suddetti requisiti non ha effetto nei confronti della società e non può essere annotato sul libro dei soci”, pertanto viola l’art. 149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il quale invece stabilisce che “L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale”. Inoltre, il comma 1 del medesimo art. 149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo che la gestione in house del SII possa essere affidata direttamente, a condizione che la stessa sia comunque partecipata dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, subordina la legittimità dell’affidamento in house della società affidataria (ossia di AMAP spa) all’ingresso nella compagine sociale di tutti i comuni dell’ambito, ma nel caso di specie tale circostanza non può ritenersi realizzata in considerazione del voto contrario espresso da questo Ente.

Pertanto, ad oggi il Comune di Cefalù non è nelle condizioni di acquistare le quote societarie che gli consentirebbero di entrare a far parte della società in house cui l’ATI di Palermo ha deliberato l’affidamento della gestione del S.I.I. nell’intero ambito (che include il territorio comunale di Cefalù), a meno che non accetti di approvare *ipso facto* uno schema di statuto che gli imporrebbe di compiere un atto *contra legem* in virtù della summenzionata norma di legge.

Altresi, qualora per assurdo tale affidamento fosse adottato dal Comune di Cefalù, sarebbe comunque privo di efficacia, in quanto sin dall’aprile 2009 l’Ente ha affidato la gestione del SII all’allora società APS (individuata dall’Ente di governo d’Ambito del tempo come gestore unico), ma non è mai più tornata in capo all’Ente locale.

Ciò premesso, **scopo principale del ricorso al TAR in oggetto sarebbe quello di garantire la gestione del SII nel territorio del Comune di Cefalù e perfezionare la natura di società in house di AMAP spa**, in caso contrario la stessa società affidataria si troverebbe a gestire il servizio nell’Ambito Territoriale in maniera non conforme alla citata norma contenuta nel D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Acquisito il preventivo dell’Avv. Daniela Ferrara, che con nota acclarata al prot. n. 8485 del 25.02.2021 ha espresso la propria disponibilità a rappresentare l’Ente in giudizio per una spesa complessiva di € 7.901,13 (di cui € 5.415,00 per compensi, € 812,25 per rimborso forfettario 15%, € 249,09 per CPA al 4% ed € 1.424,79 per IVA al 22%).

Considerato:

- che il Comune di Cefalù non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, di un ufficio legale per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico a professionista esterno;
- che l'art. 17 del D.Lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii".
- che la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs 50/2016, il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economia, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."
- che il Comune di Cefalù ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi legali e che in data 03/12/2019 e 04/12/2019 sono state sottoscritte le convenzioni con i soggetti affidatari, rispettivamente, per la materia amministrativa e per la materia civile e tributaria.
- che l'Ente resta comunque libero di affidare incarichi ad altri legali, per ragioni di opportunità, nei casi di connessione della materia con l'oggetto di altre cause pendenti in cui è parte il Comune come nella fattispecie in esame;

Richiamati i seguenti articoli del D.Lgs n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (Decreto correttivo):

- Art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Art. 37 comma 1 che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00.

Viste le linee guida n. 4 ANAC di attuazione del nuovo D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 su "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

Considerato:

- che, in applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico legale entro la soglia dei 40.000 euro, in presenza di adeguata motivazione sulla oggettiva incompatibilità dell'indugio di una regolare procedura selettiva ad evidenza pubblica rispetto alla primaria necessità della osservanza di perentori termini per la difesa dell'Ente nella procedura;

- che peraltro, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il principio di proporzionalità risulta ulteriormente corroborato dal compenso professionale previsto pari ad € 7.650,50 (oltre rimborso e oneri accessori), che si rivela di per sè esiguo rispetto al valore della controversia, senza sottacere la notevole distanza dell'importo rispondente alla soglia di 40.000,00 euro, laddove la derogabilità nei termini su espressi è consentita nel nuovo impianto codicistico, rendendo in termini di prevalenza/ recessività la preminenza del predetto principio di proporzionalità;
- **che nella fattispecie in esame, ragioni di uniformità e continuità nella difesa rendono opportuno conferire il presente incarico al medesimo legale che assiste l'Ente in altri giudizi in essere con i medesimi soggetti;**
- che, avendo l'art.9 del D.L. 24/01/2012, n.1, convertito in legge 24/03/2012, n. 27, abrogato le previgenti tariffe professionali, la determinazione del compenso è ormai rimessa alla libera contrattazione tra difensore e cliente ai sensi dell'art.2233 c.c., come confermato dall'art. 1 del Decreto 10 marzo 2014, n.55 (i cui parametri sono destinati all'attività liquidatoria degli organi giurisdizionali), secondo cui il ricorso a detti parametri da parte dell'autorità giudiziaria costituisce un sistema residuale, applicabile in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi;
- che tuttavia oggi la normativa vieta alle P.A. di conferire incarichi professionali il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei parametri fissati nel D.M. n. 55/2014 per la liquidazione giudiziale;
- che il Sindaco ha dato disposizioni a questo ufficio di predisporre la proposta di deliberazione di incarico legale.

Atteso che, in relazione all'incarico di cui al presente atto, è stato richiesto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, e ciò per uniformarsi a quanto previsto dall'ANAC nella delibera n. 556 del 31/05/2017. CIG: ZBB30CA471

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

1. Di conferire all'Avv. Daniela Ferrara l'incarico di introdurre il ricorso al TAR Sicilia in premessa;
2. Di autorizzare il Sindaco a rilasciare al suddetto Avvocato regolare mandato ai sensi di legge per l'espletamento dell'incarico;
3. Di dare atto che la spesa è quantificata nel suo ammontare massimo in € 7.901,13 (comprensiva di tutti gli oneri accessori ed al lordo della ritenuta d'acconto), giusto preventivo di spesa trasmesso dal professionista;
4. Di dare atto che si tratta di una indicazione di massima non suscettibile, però, di aumento e che la stessa è formulata adottando tariffe non superiori ai minimi di cui al DM n. 55/14;

5. Di dare atto che trattasi di spesa non frazionabile ed indifferibile, in quanto riconducibile all'attività di rappresentanza e difesa delle ragioni dell'Ente, volta ad evitare la soccombenza un eventuale giudizio, con danni patrimoniali certi e gravi all' Ente, giusto art. 163 commi 2 e 5 lett. B del TUEL.

Di dare atto che:

- che, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione assunta con il presente provvedimento, la spesa di € 7.901,13 sarà impegnata sul cap. 1058, fermo restando, comunque, alla luce delle procedure connesse al cd. Bilancio armonizzato, che il pagamento al Legale incaricato sarà disposto in relazione agli sviluppi dell'attività processuale e alla consequenziale maturazione, quantificazione ed esigibilità del credito dello stesso professionista, secondo il seguente prospetto:

ANNO DI IMPUTAZIONE	ANNO DI PAGAMENTO/RISCOSSIONE E €	CONTROLLO DI CASSA €
2021	2021 € 7.901,13 (comprensivo di rimborso spese al 15%, CPA al 4% ed IVA al 22%)	

- che il crono programma dei pagamenti come sopra riportato quantifica pertanto un credito presunto da parte del professionista, e che tale credito (escluso la somma in acconto) maturerà a seguito dell'espletamento del servizio che dovrà essere documentato dal creditore agli uffici competenti e che sarà liquidabile ad effettuazione della prestazione resa;
- che il professionista si obbliga a far pervenire all'Ufficio Contenzioso la relazione delle attività svolte nell'anno e pertanto da riportare come residui passivi liquidabili entro il corrente esercizio: l'ufficio competente, verificata la documentazione trasmessa, richiederà al professionista l'emissione del documento giustificativo di spesa per poter procedere ad effettuare la liquidazione.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, in considerazione delle finalità rappresentate in premessa.

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visto il parere di cui all'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n.30;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente nella forma di legge:

DELIBERA

Approvare e far propria la superiore proposta di deliberazione.
Dichiarare il presente atto, con voti unanimi favorevoli espressi palesemente con la modalità di legge, immediatamente esecutivo.

Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarità Tecnica della Proposta di Deliberazione concernente l'oggetto.

Cefalù, lì 25-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA COSTANTINO GIUSEPPINA
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarità Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l'oggetto.

Cefalù, lì 25-02-2021

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**
F.to Marino Gianfilippo
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Attestazione di Copertura Finanziaria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla Copertura Finanziaria.

Cefalù, lì 25-02-2021

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**
F.to Marino Gianfilippo
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Verbale fatto e sottoscritto

Il Sindaco

F.to LAPUNZINA ROSARIO

(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

L'Assessore Anziano

F.to Terrasi Vincenzo

*(Sottoscritto in originale con Firma
Digitale)*

IL SEGRETARIO GENERALE

*F.to DOTT.SSA SERGI MARIA
ROSARIA*

*(Sottoscritto in originale con Firma
Digitale)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal .
(Reg. Pub. N.)

Dalla Residenza Municipale

IL Responsabile della tenuta Albo

F.to Rag. PORTERA SALVATORE

(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Affissa all'Albo Pretorio del Comune il defissa il e che non venne prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Il Messo Comunale

F.to

(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44, visto il certificato di avvenuta pubblicazione

ATTESTA

che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il **26-02-2021** in quanto:

- é stata dichiarata immediatamente esecutiva.
- sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 27-02-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

*F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)*